

COMUNE DI TUENNO

STATUTO

<h3>TITOLO I</h3> <h3>PRINCIPI GENERALI</h3>
--

Art. 1

Oggetto dello Statuto

1. La comunità di Tuenno è autonoma.
2. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Tuenno in attuazione della Costituzione, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige di cui al D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e delle altre leggi generali dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma di Trento.
3. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e della legge sono attuati con appositi regolamenti.
4. Il rapporto fra il Comune, la Provincia Autonoma, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai principi di collaborazione, cooperazione, complementarietà e sussidiarietà.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune di Tuenno ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie sulla base della capacità contributiva dei propri abitati e dei trasferimenti disposti dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2

Elementi distintivi del Comune

1. Il territorio comunale su cui è insediata la comunità di Tuenno ha una estensione di Kmq. 70,64 e comprende la Val di Tovel.
2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede municipale che è ubicata nel palazzo civico sito in Tuenno, Piazza della Liberazione n. 34.
3. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede municipale.
4. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale, riconosciuti ai sensi di legge ed allegati al presente Statuto sub A) e B).
5. Il Patrono del Comune è S.Orsola, la cui ricorrenza è celebrata il 21 ottobre. Secondo consuetudine e tradizione storica, la comunità di Tuenno festeggia la ricorrenza di S.Emerenziana, che è celebrata il 23 gennaio.

Art. 3

Principi ispiratori, fini ed obiettivi fondamentali.

1. Il Comune opera, nell'ambito delle sue competenze, per una qualificazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Regione Trentino – Alto Adige e alle province di Trento e Bolzano, ponendo come obiettivi la valorizzazione del ruolo di governo che compete ai comuni e la razionalizzazione dei loro rapporti con gli altri enti ed organi dell'autonomia. Opera altresì per favorire i rapporti delle istituzioni comunali e della cittadinanza con le realtà territoriali che, storicamente, hanno avuto significative relazioni con Tuenno.

2. Il Comune riconosce e concorre a garantire la libertà e i diritti inviolabili della persona; informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei propri diritti contrastando ogni forma di discriminazione. Chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità; opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto della legge.

3. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo, garantendo il diritto di accesso alle informazioni, agli atti e alle strutture dell'amministrazione in conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti.

4. Il Comune tutela e valorizza l'istituto della famiglia esaltandone il valore e l'insostituibile funzione.

5. Il Comune agisce attivamente per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne.

6. Il Comune propone la sicurezza sociale attraverso la rimozione delle cause di emarginazione con particolare attenzione alla tutela dei minori, degli anziani e dei disabili. A tale scopo può stipulare convenzioni con le organizzazioni della cooperazione sociale o con altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro. Inoltre il Comune promuove ogni iniziativa per favorire agli anziani una esistenza libera e dignitosa nell'ambito del tessuto sociale di appartenenza.

7. Il Comune tutela l'ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento, promuovendo il rispetto per la natura e l'equilibrio fra lo sviluppo socio-economico e l'ambiente.

8. Il Comune promuove e tutela il razionale impiego dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse della comunità. Inoltre indirizza le scelte dell'Ente Parco Adamello Brenta, che comprende la maggior parte del territorio comunale, verso la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e verso lo sviluppo delle attività economiche ad esso connesse.

9. Il Comune promuove l'attuazione di un ordinato assetto e di una equilibrata utilizzazione del territorio, promuovendo e coordinando gli interventi di natura urbanistica ed edilizia con una particolare attenzione verso le aree non edificate, l'ambiente preesistente, i centri storici e le aree verdi.

10. Il Comune promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione.

11. Il Comune persegue la promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione; il sostegno delle attività culturali e di spettacolo favorendo le iniziative e la tutela delle tradizioni delle varie componenti della comunità locale; la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico-artistico e naturale paesaggistico. Organismo fondamentale per perseguire gli obiettivi sopramenzionati è la Biblioteca pubblica comunale che svolge la propria attività secondo quanto previsto nell'apposito regolamento di funzionamento.

12. Il Comune promuove l'attività sportiva e del tempo libero.

13. Il Comune sostiene e promuove l'associazionismo e il volontariato, generandone l'autonomia e l'effettivo esercizio, con particolare attenzione verso le associazioni che operano per la protezione civile. Il Comune istituisce l'albo delle associazioni, enti, cooperative, organizzazioni del volontariato che facciano richiesta di iscrizione, operanti sul territorio comunale senza fini di lucro con finalità sociali, culturali, sportive. L'iscrizione è subordinata all'adozione di proprio statuto approvato dall'assemblea dei soci indicante finalità, durata e numero degli iscritti. Il Comune di attiva per sostenere, nei limiti delle disponibilità, l'attività delle associazioni ed enti iscritti all'albo in base a valutazioni di opportunità e di merito sui risultati conseguiti.

Art. 4

Albo pretorio

1. A far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sul sito informatico del Comune alla sezione "Albo Informatico".

Inoltre viene mantenuta la pubblicazione della deliberazione in forma cartacea all'Albo Pretorio.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura. Le deliberazioni devono essere pubblicate almeno per estratto contenente la parte dispositiva.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1) avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblica e della massima conoscibilità: al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo, da effettuare dopo che la deliberazione stessa è divenuta esecutiva.

Art. 5

Compiti del Comune: forme di collaborazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del titolo IV del presente Statuto.
3. Il Comune gestisce i Servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
4. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati e relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie,
5. Il Comune si impegna:
 - a) a esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Provincia Autonoma o della Regione nell'ambito degli stanziamenti fissati dall'atto di delega. A tal fine il Comune riconosce alla Provincia Autonoma e alla Regione i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
 - b) a consentire alla Provincia Autonoma e alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).
6. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni e/o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione o cooperazione previste dalle norme vigenti, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili. In particolare il Comune di Tuenno si adopera per l'istituzione di accordi con altri Comuni per tutte le funzioni e servizi pubblici, ritenuti opportuni, e per l'istituzione di un'unione dei Comuni limitrofi al territorio di Tuenno con l'obiettivo di una gestione in forma associata delle risorse umane, culturali, finanziarie e patrimoniali dei Comuni interessati.

<p style="text-align: center;">TITOLO II ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE COMPETENZE E LORO FUNZIONAMENTO</p>
--

CAPO I
ORDINAMENTO

Art. 6
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che rappresenta direttamente la Comunità, dalla quale è eletto, ed è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 8

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo le linee programmatiche per l'attività del Comune ed adottando gli atti fondamentali, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare; gli organismi costitutivi per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli atti soggetti pubblici e privati;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento, nonché a quelli che coincidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica generale ed a quelli di pianificazione e programmazione attuativa.
2. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione.
3. Il Consiglio esprime indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
4. Il Consiglio esprime orientamenti per l'azione dei propri rappresentanti nominati in altri enti, aziende, organismi societari ed associativi.

5. Il Consiglio adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esprime posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.

Art. 9

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, in particolare per le attività:

- a) della Giunta, del Sindaco e della struttura organizzativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti pubblici e privati.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica la rispondenza dei soggetti e delle organizzazioni di cui al primo comma agli indirizzi generali dallo stesso espressi con gli atti fondamentali approvati, per accertare che la rispettiva azione amministrativa sia conseguente ai principi affermati dallo Statuto ed agli strumenti di programmazione generale adottati.

4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo, il Consiglio si dota di strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti e tiene conto delle risultanze del controllo di gestione, di cui all'articolo 68.

5. La vigilanza sulla gestione delle aziende e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale secondo le norme stabilite dagli atti normativi del Comune e dei rispettivi ordinamenti.

Art. 10

Atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del Sindaco neo eletto.

2. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal 3° comma dell'art. 26 del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del comune.

3. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuito da disposizioni di leggi, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 11

Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 12

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, fermo restando quanto disposto dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità ai punti non trattati nella seduta precedente.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Articola la propria attività secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. In tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando sussistano motivi rilevanti e indilazionabili e sia comunque possibile assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

8. Nella seduta di seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sette consiglieri comunali. In caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata, o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto.

9. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

10. Ogni deliberazione o altra risoluzione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali.

11. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

12. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

13. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo il caso nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse devono essere segrete.

14. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendo assieme al Sindaco o a chi presiede l'udienza. Nella redazione del verbale egli può essere eventualmente da dipendenti del Comune per la sola attività materiale di stesura e senza alcuna interferenza con la funzione di verbalizzazione.

15. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, delle associazioni di categorie e delle istituzioni scolastiche operanti sul territorio qualora il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare su argomenti che direttamente li interessano, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune stesso.

Art. 13

Le nomine di rappresentanti

1. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o Commissione, deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari nei casi e con modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, con sistema di votazione a voto limitato.

Art. 14

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Il consigliere comunale che per i motivi previsti dalla legge o per ragioni professionali abbia interesse alla deliberazione in discussione, deve assentarsi dall'aula per la durata del dibattito e della votazione, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione od ordini del giorno.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto ad ottenere:

- dagli uffici del Comune, dalle Aziende od Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato;
- dal Segretario comunale e dalla direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri per iscritto, indirizzate al Consiglio e assunte al protocollo dell'ente. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, alla quale sono comunicate per l'assunzione del provvedimento di surroga del dimissionario, entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. I Consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

8. Ai consiglieri ed agli assessori comunali che non godono della indennità mensile di carica spetta una indennità di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del consiglio nelle modalità disciplinate dalla Legge Regionale.

Art. 15

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerata Capo gruppo il Consigliere più "anziano" di età del gruppo.

Art. 16

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il

quale la Commissione deve riferire al Consiglio. Ai lavori delle Commissioni possono essere chiamati a partecipare persone estranee al Consiglio dotati di particolari competenze.

Art. 17

Commissione Statuto e regolamento

1. La Commissione Statuto e regolamento è istituita dopo la convalida dei Consiglieri e la nomina del Sindaco e della Giunta. La Commissione è composta dal Sindaco, dal Segretario comunale e da un rappresentante per ogni gruppo costituito ed è eletta dal Consiglio comunale in forma palese. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente e le decisioni della commissione sono assunte con voto plurimo. Il regolamento definisce compiti e forme di intervento. La Commissione propone le eventuali modifiche e interpretazioni dello Statuto e del regolamento e dirime eventuali controversie, comunicando agli organi le proprie determinazioni.

Art. 18

Commissioni per le pari opportunità

1. Il Comune opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e determinazioni effettive condizioni di pari opportunità. Può essere istituita con la partecipazione delle donne elette, delle rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sindacali, delle associazioni e dei centri di iniziativa femminile, una Commissione per le pari opportunità, con finalità di indirizzo e sollecitazione dell'attività comunale competente a proporre misure ed azioni positive specificatamente rivolte alle donne per consentire effettive condizioni di parità.

Art. 19

Pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da n. 4 Assessori.

2. Il Sindaco può nominare ad Assessori al massimo un cittadino scelto al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, iscritto nelle liste elettorali di uno dei comuni della Provincia di Trento ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale, nonché di competenza e qualificazione atta a motivarne la scelta.

Art. 21

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

2. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività della stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

4. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, al Segretario comunale.

5. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta comunale e ferme restando le competenze consiliari di cui all'art. 26 del DPR n. 1 del 28 febbraio 2005, spetta, in particolare, a questa deliberare:

a) l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche fino ad euro 250.000,00;

b) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;

c) la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e i contratti per prestazioni, ancorché annuali o infrannuali che, per la loro natura siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

d) le locazioni attive e passive;

e) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto o atti di disposizione relativi sia a beni immobili che mobili che la legge non riserva alla competenza del Consiglio.

f) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in base alle disposizioni di legge e degli accordi sindacali; la modifica di profili professionali dei dipendenti nell'ambito della medesima qualifica; l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di e delle relative graduatorie; la presa d'atto delle dimissioni dei dipendenti ed i provvedimenti disciplinari non riservati al segretario comunale;

g) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale;

h) i contributi sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite da apposite norme regolamentari; le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali; i compensi; i rimborsi; le esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi;

i) le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi nonché la nomina del legale con l'impegno delle relative spese;

l) la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;

m) l'espressione dei pareri, ad enti ed organi esterni al Comune, che la legge non attribuisca alle competenze del Consiglio o che lo Statuto non attribuisca alla competenza del Sindaco, del Segretario. Restano comunque escluse le risposte per chiarimenti od altro da inviare alla Giunta provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio comunale stante la competenza dello stesso in materia.

6. Spetta altresì alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo Statuto riservano agli altri organi del Comune ed al segretario comunale.

7. Senza apposita nuova determinazione del Consiglio, la Giunta non può deliberare sui piani, progetti, appalti, o quant'altro sia stato oggetto di delibere di indirizzo per l'attività della Giunta, approvate dal Consiglio comunale in mandati precedenti, fatte salve quelle che abbiano già prodotto effetti giuridici.

Art. 22

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età.

3. Gli Assessori concorrono con le proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. Gli Assessori verificano e controllano lo stato di avanzamento di piani di lavoro programmati. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferire e può essere revocata dal Sindaco che dà immediata comunicazione scritta all'Assessore interessato ed al Consiglio comunale. Gli Assessori, nei casi di inerzia, inefficacia, inefficienza di uno o più settori di competenza, ne fanno rapporto al Sindaco per gli opportuni interventi.

4. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 23

Norme generali di funzionamento

1. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, da disposizioni regolamentari.
2. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario comunale.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi, Commissioni, delle associazioni di categoria e delle istituzioni scolastiche, nonché funzionari del Comune ed altri soggetti ritenuti utili alla fase istruttoria delle deliberazioni.

CAPO IV SINDACO

Art. 24

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Convoca e presiede la Giunta. Convoca altresì e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale.
3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o da chi è tenuto a sostituirlo ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 11 bis della legge regionale 04.01.1993, n. 1 il quale ne dirige i lavori secondo regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
6. Quale Ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 25

Attribuzioni

1. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio di altre competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto:

a) proporre al Consiglio comunale le linee generali dell'azione del Comune, promuovere l'attività della Giunta recependo gli indirizzi del Consiglio, coordinando l'attività degli Assessori e proponendone al Consiglio stesso l'eventuale revoca, quando si discostino dagli indirizzi deliberati dalla Giunta;

b) distribuire tra gli Assessori le attività istruttorie in vista delle deliberazioni della Giunta, sulla base della ripartizione dei compiti prefigurata al Consiglio nel documento programmatico e tenendo conto delle deleghe rilasciate. Può invitare l'Assessore a provvedere sollecitamente al compito di specifici atti di amministrazione, sostituendosi direttamente ad esso nel caso di inadempienza o comportamento difforme;

c) indirizzare agli Assessori e al Segretario le direttive attuative delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;

d) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi e le istituzioni svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

e) richiedere, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio, finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici o privati;

f) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;

g) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abitabilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, che lo Statuto non attribuisce alla competenza del Segretario comunale;

h) rilasciare attestati di notorietà pubblica;

2. Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni agli Assessori, secondo le previsioni contenute nel documento programmatico di costituzione della Giunta.

3. Il regolamento definisce le modalità per l'esercizio delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono ufficialmente comunicate dal Sindaco ai membri del Consiglio comunale nella prima adunanza successiva e comunque entro dieci giorni dal loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità e negli stessi termini.

5. Quando lo richiedono ragioni particolari, il Sindaco può indicare, sentito il parere della Giunta, uno o più Consiglieri, dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto dell'incarico sindacale e determina l'eventuale rimborso spese spettante, ai sensi di legge, ai Consiglieri incaricati.

Art. 26

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare le funzioni.
2. Il Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente Statuto, rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
3. Riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione.
4. Il Sindaco, secondo gli indirizzi o le deliberazioni del Consiglio, stipula convenzioni con gli altri Comuni, la Provincia Autonoma o altri Enti pubblici e privati per il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.
5. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, formulati previa consultazione delle categorie interessate e degli utenti, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
6. Secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 27

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi sono contestualmente depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.
4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i provvedimenti amministrativi.
5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 28

Vice Sindaco

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto dal Vice Sindaco designato nel documento programmatico di costituzione della Giunta.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

<h3>TITOLO III</h3> <h2>ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI</h2>

Art. 29

Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario comunale iscritto in apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, economico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnica amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. A tale organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.

4. Nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario comunale che la esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

5. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, disciplinano ulteriori funzioni del Segretario comunale.

Art. 30

Competenze gestionali

1. Il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni a carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi da questi fissati;

c) è membro delle commissioni di concorso con l'osservanza dei criteri e del procedimento stabiliti dal regolamento;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, di sua competenza;

e) rogito dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale salvo il caso in cui l'Amministrazione ritenga di ricorrere ad un notaio.

2. Il regolamento determina l'ambito delle competenze nella gestione degli uffici e servizi comunali assegnate al Segretario.

Art. 31

Competenze consultive

1. Il Segretario comunale formula pareri ed esprime valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

2. Esprime parere di legittimità sulle questioni sollevate nel corso delle sedute del Consiglio e della Giunta, soltanto su richiesta dei consiglieri o assessori.

Art. 32

Competenze di sovrintendenza, direzione e coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le dimissioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale secondo le norme di legge e del regolamento.

Art. 33

Competenze di legalità e garanzia

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, ne cura la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti di legge.

2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

3. Cura la trasmissione delle deliberazioni alla Giunta provinciale ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del Comune.

Art. 34

Organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza ed accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e dei principi fissati dalla legislazione regionale di cui all'art. 565 dello Statuto speciale di autonomia.

<h2>TITOLO IV</h2> <h3>SERVIZI</h3>

Art. 35

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune gestisce servizi pubblici e produce beni per conseguire nell'interesse della Comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, di promozione e sviluppo economico e civile.
2. La scelta del tipo di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione, anche comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, considerando le esigenze da soddisfare, la natura del servizio, il carattere imprenditoriale della gestione, la rilevanza sociale, la dimensione economica.
3. Nella organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti.
4. Il Consiglio comunale stabilirà, di volta in volta, oltre alla forma di gestione prescelta, il relativo regolamento che dovrà garantire un pieno controllo sui programmi e sui contenuti relativi al servizio svolto.

Art. 36

Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni della provincia per ricevere e promuovere le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, il Consiglio comunale può delegare alla Comunità l'organizzazione dei servizi e funzioni di propria competenza.
3. L'assunzione di un nuovo servizio deve essere corredata da un piano tecnico finanziario che contenga le motivazioni della decisione, nonché il riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.

4. Il piano dei servizi è allegato alla relazione previsionale e programmatica.

Art. 37

Gestione in economia

1. In considerazione della natura e dell'entità dei servizi di cui l'ente si deve far carico, il Consiglio comunale indirizza e privilegia la soluzione dei servizi in economia.
2. L'organizzazione dei servizi in economia è disciplinata in appositi regolamenti.

<p style="text-align: center;">TITOLO V LE FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE</p>

Art. 38

Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e unioni di Comuni.

Art. 39

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associativo di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m..
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri Enti ed organismi senza fini di lucro per l'individuazione di bisogni sociali nonché per la risposta da dare ad essi e ne promuove lo sviluppo ed il sostegno anche attraverso la stipula di particolari convenzioni.

Art. 40

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

Art. 41

Consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno della assemblea consorziale. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Art. 42

Unione dei Comuni.

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso al gestione comune servizi più efficienti alle Comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi ed i intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni

della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI LA PARTECIPAZIONE

Art. 43 Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, da parte di cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 44. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 45. Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
- b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno quaranta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, attraverso loro forme associative con almeno quaranta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
- c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno quaranta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno quaranta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 46. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno cento cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di tre associazioni aventi sede nel Comune con complessivamente sessanta iscritti.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. La consultazione non può in ogni caso avere luogo nel periodo intercorrente tra il sesto mese antecedente alla data prevista per le consultazioni elettorali comunali e i due mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. L'esito della consultazione impegna l'Amministrazione a valutare le indicazioni espresse.

Art. 47. Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

CAPO III — REFERENDUM

Art. 48. Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo e consultivo, quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.

2. Il referendum può essere richiesto da almeno quaranta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale e comunque da una percentuale non inferiore al dieci per cento dei medesimi elettori.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esame dell'esito del referendum è iscritto ed all'Ordine del giorno del Consiglio comunale ed esaminato entro tre mesi dal risultato della consultazione.

Art. 49. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
- i) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 50. Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum a cura del Comitato dei Promotori, il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre garanti, di cui due esperti esterni al Consiglio, uno in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie. Ad uno dei tre garanti sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare, compresa quella di una riformulazione più chiara del quesito referendario.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi due mesi.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 51. Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

TITOLO VII IL DIFENSORE CIVICO

Art. 52

Il Difensore civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.
2. Tale istituto viene attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, ovvero mediante convenzione con un Comune che abbia già istituito il difensore civico.

Art. 53

Nomina del Difensore civico

1. Quando debba procedersi direttamente, il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra le persone che, per preparazione, titoli professionali ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto.
3. Al Difensore civico è assegnato quanto necessario al buon funzionamento del suo ufficio.
4. Il Difensore civico può essere revocato soltanto per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata, previa contestazione delle inadempienze, nelle stesse forme richieste per la nomina.

Art. 54

Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere;
 - b) chi svolge un mandato politico a livello nazionale o regionale o provinciale o comunale, e i componenti di organi di Consorzi o unioni di Comuni;
 - c) gli Amministratori e i dipendenti del Comune e degli enti dipendenti e collegati;
 - d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività di lavoro professionale o commerciale, che costituiscono oggetto di rapporti economici con l'Amministrazione comunale.
2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di uno dei componenti del Consiglio stesso.

3. E' rieleggibile, in continuità di mandato, una sola volta.

Art. 55

Prerogative e rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta scritta di cittadini o di persone interessate all'azione amministrativa o ai servizi del Comune, singoli o associati presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio; è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

3. Acquisite le informazioni utili, comunica il proprio parere a chi ne ha richiesto l'intervento e all'Amministrazione.

<p style="text-align: center;">TITOLO VIII I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</p>
--

Art. 56

Disciplina dei procedimenti

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di novanta giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

2. Il Consiglio comunale determina con regolamento:

- a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità,
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
- c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
- d) i termini per il procedimento;
- e) le modalità di trattazione delle pratiche.

Art. 57

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Le materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi con particolare riferimento alla legge regionale 31.07.1993, n 13.

TITOLO IX

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 58

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 30 novembre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 59

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche.
2. Il programma delle opere pubbliche comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera inclusa nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere pubbliche, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci si intendono effettuate anche al programma.

Art. 60

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune promuove iniziative e orienta la sua azione al fine di realizzare il principio costituzionale e morale della equità tributaria e della partecipazione dei suoi cittadini all'onere finanziario dei servizi erogati in relazione alle loro capacità economiche e finanziarie e agevolando le fasce socialmente più deboli.

Art. 61

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro

costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni o acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. Il Consiglio comunale determina con apposito regolamento le modalità di gestione del patrimonio.

Art. 62

Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è organo ausiliario tecnico-consultivo del Comune ed è eletto dal Consiglio comunale in conformità a quanto disposto dall'art.63 del T.U. delle Leggi regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e dall'art. 21 comma 1 lett. a), b) e c) LR 5 febbraio 2013 n. 1.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile continuativamente per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico. Qualora, durante il triennio il Revisore venga a cessare, per dimissioni od altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione. Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo del triennio. Il compenso spettante è deliberato all'atto della nomina entro la misura massima prevista dalla tabella allegata al D.P.G.R. 31 luglio 1996, n. 10/L

3. Non possono essere nominati Revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica; i dipendenti dell'ente; i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; amministratori, Consiglieri e dipendenti di Comuni, Provincia, Comunità montane della Regione e dell'Ente Regionale. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum. È altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituzioni o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

4. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità definite dal presente Statuto e dal regolamento.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6. il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 63

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed alle spese sostenute.
3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo nella quale esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 64

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori e servizi, alla fornitura di beni, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento e le ragioni che ne sono alla base.
3. Le applicazioni delle procedure negoziali sono definite nell'apposito regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

Art. 65

Il controllo della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

<p style="text-align: center;">TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
--

Art. 66

Norme transitorie

1. I regolamenti comunali restano in vigore per quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi o delle modifiche statutarie di cui sopra.

Art. 67

Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissariato del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice Civile.